



**COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE**



*Cinque Terre*  
Provincia della Spezia



# ***Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche***

approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 29/06/2021

modificato con deliberazione del C.C. nr. 17 del 30/05/2022

Sindaco  
Ing. Emanuele Moggia

Funzionario responsabile  
Area tecnica - attività produttive  
Geom. Marina Ajtano

## Indice

### **Titolo I - Norme generali**

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
ARTICOLO 2 - Definizioni	pag. 3
ARTICOLO 3 - Finalità del regolamento	pag. 4
ARTICOLO 4 - Compiti degli uffici comunali	pag. 4
ARTICOLO 5 - Esercizio dell'attività	pag. 4
ARTICOLO 6 - Durata delle concessioni	pag. 5
ARTICOLO 7 - Canone per la concessione dei posteggi su aree pubbliche	pag. 5
ARTICOLO 8 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio	pag. 5
ARTICOLO 9 - Normativa igienico - sanitaria	pag. 7
ARTICOLO 10 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 7

### **Titolo II - Mercati**

#### **Capo 1° - Norme generali**

ARTICOLO 11 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	pag. 7
ARTICOLO 12 - Concessione del posteggio	pag. 7
ARTICOLO 13 - Concessione agli agricoltori	pag. 8
ARTICOLO 14 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 8
ARTICOLO 15 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	pag. 8
ARTICOLO 16 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	pag. 9
ARTICOLO 17 - Revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione e della concessione/autorizzazione	pag. 10

#### **Capo 2° - Individuazione dei mercati**

ARTICOLO 18 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari	pag. 10
ARTICOLO 19 - Mercati straordinari e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.	pag. 11
ARTICOLO 20 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 11

### **Titolo III - Posteggi fuori mercato**

ARTICOLO 21 - Posteggi fuori mercato	pag. 12
--------------------------------------	---------

### **Titolo IV - Commercio itinerante**

ARTICOLO 22 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	pag. 12
ARTICOLO 23 - Zone vietate	pag. 13
ARTICOLO 24 - Zone consentite	pag. 13
ARTICOLO 25 - Rappresentazione cartografica	pag. 13
ARTICOLO 26 - Determinazione degli orari	pag. 14

### **Titolo V- Sanzioni**

ARTICOLO 27 - Responsabilità per danni	pag. 14
ARTICOLO 28 - Sanzioni	pag. 14

### **Titolo VI - Norme transitorie e finali**

ARTICOLO 29 - Abrogazioni precedenti disposizioni	pag. 14
ARTICOLO 30 - Prima applicazione del nuovo regolamento	pag. 14
ARTICOLO 31 - Modalità operative per soppressione posteggi	pag. 14

## Titolo I - Norme generali

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale n° 1 del 02/01/2007 e ss.mm.ii. e dall'art. 28 e seguenti del D. Lgs. 31/03/1998 n° 114 e ss. mm. e ii..
2. Il presente regolamento non si applica ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 02/01/2007, n.1 e ss.mm.ii., salvo che per le disposizioni relative alla concessione decennale dei posteggi.

### Art. 2 - Definizioni

Ai fine del presente regolamento si intendono:

- a) **Per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **Per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.
- d) **Per mercato straordinario**, l'edizione del mercato che si svolge, senza riassegnazione di posteggi.
- e) **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) **Per posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, al di fuori di aree mercatali, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- g) **Per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- h) **Per esercizio del commercio itinerante**, lo svolgimento dell'attività commerciale su A.P. da parte di operatori che effettuano l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro. Detti operatori possono sostare nello stesso posto per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore ad un'ora. Al termine dell'ora possono continuare l'attività di vendita purché in luogo distante almeno mt. 200 dal precedente.
- i) **Per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- j) **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- k) **Per settore merceologico**: settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare e relativa specializzazione.
- l) **per fiera**: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori

autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- m) **per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- n) **per manifestazione commerciale a carattere straordinario:** la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- o) **per manifestazioni storiche:** le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nel Comune.

### **Art. 3 - Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese;
- e) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- f) Assicurare la pluralità dell'offerta al fine di migliorare il servizio all'utenza.

### **Art. 4 - Compiti degli uffici comunali**

La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso il Servizio Commercio e il Corpo di Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

### **Art. 5 - Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
    - a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
    - b) in forma itinerante.
  2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007.
- 2bis. Nelle aree demaniali l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Comune, previo nulla osta delle competenti autorità, che stabilisce le modalità e le condizioni per

l'utilizzo delle aree medesime, esclusivamente per il caso di cui al comma 1, lettera a).

3. Sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 1 lettera b) il Comune, se competente, provvede al rilascio o diniego del titolo entro e non oltre 90 dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il Comune si sia espresso il titolo si intende acquisito di diritto.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Responsabile del Servizio Commercio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. L'autorizzazione deve riportare il settore merceologico di appartenenza e la relativa specializzazione. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.
5. Al subentrante sono trasferiti i titoli di priorità e di anzianità in termine di presenze possedute dal precedente titolare. Il godimento del posteggio non può eccedere la durata stabilita nella concessione rilasciata al dante causa. Il subentrante assicura la continuità della gestione nel rispetto del settore merceologico e specializzazione del dante causa.
6. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 1/2007.
7. Tali soggetti sono tenuti a mostrare agli organi preposti alla vigilanza il titolo abilitativo all'esercizio del commercio.
8. Quanto disposto dai precedenti commi 4, 5, 6 è applicabile anche al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

#### **Art. 6 - Durata delle concessioni**

1. La durata della concessione è decennale.
2. Fatte salve sopravvenute diverse disposizioni statali e/o regionali il concessionario potrà ottenere nuova concessione decennale previa istanza da presentare al Sindaco, almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. L'Amministrazione potrà negare il rinnovo della concessione solo per diversa destinazione dell'area del mercato, o di parte di essa, o per il venir meno dei requisiti soggettivi del concessionario.
4. Nel primo caso il concessionario avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione nel territorio comunale, in altra area appositamente destinata all'esercizio del commercio.
5. Le occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività commerciale sono soggette alle disposizioni del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in quanto compatibili con la disciplina settoriale e con il presente regolamento.

#### **Art. 7 - Canone per la concessione dei posteggi**

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone corrispondente all'occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della normativa vigente.
2. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

## **Art. 8 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

### **a) su posteggi**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Tra i banchi deve essere lasciato uno spazio di almeno ml. 0,50 per il passaggio pedonale.
2. I titolari di posteggi del mercato settimanale del giovedì utilizzano di posteggi delle dimensioni da un minimo di mq. 4 fino ad un massimo di mq. 50. All'interno del posteggio stesso il concessionario può parcheggiare, qualora lo spazio in concessione lo consenta, il mezzo utilizzato per il trasporto merci, sia esso attrezzato o meno per la vendita.
3. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi. È consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione a condizione che non siano di impedimento ai banchi limitrofi.
5. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 centimetri dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
6. Gli operatori sono tenuti a mantenere i rispettivi posteggi puliti. È fatto assoluto divieto di danneggiare gli impianti, le attrezzature, il suolo delle aree mercatali.
7. A tutti i concessionari di posteggi è fatto inoltre divieto di:
  - a) occupare il posteggio o effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
  - b) vendere merci di settore diverso da quello per il quale è stato concesso il posteggio;
  - c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni e facilmente infiammabili senza adottare relative cautele e precauzioni;
  - d) svolgere attività diverse dalla vendita e somministrazione;
  - e) fare attacchi agli impianti eventualmente esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, installare prese d'acqua o accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione del Comune;
  - f) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune.
8. Non è consentito, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione o temporaneo, di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Lo scambio di posteggi tra operatori dello stesso mercato non è ammesso salvo le ipotesi di subingresso.

### **b) su posteggi e in forma itinerante**

1. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del

pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n° 635 e eccessive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
3. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente.
4. Gli operatori commerciali sono tenuti all'indicazione, ben chiara e visibile, del prezzo delle merci esposte, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n°114/98.
5. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.
6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. E' vietato lasciare animali liberi.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia minimo etale da non recare disturbo alla quiete pubblica e agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' inoltre vietato richiamare l'attenzione degli acquirenti con grida.

#### **Art.9 - Normativa igienico-sanitaria**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

#### **Art. 10 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. La variazione temporanea del dimensionamento e della localizzazione dei posteggi, semprechè disposta per motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore, non da luogo a modifiche del presente regolamento. In tale caso la relativa disposizione sarà disposta di volta in volta dal personale di Polizia Municipale.
2. E' comunque fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla vigente legislazione.

### **Titolo II - MERCATI**

#### **Capo 1° - Norme Generali**

#### **Art. 11 - Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo il mercato viene effettuato salva la facoltà del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale, di anticipare o posticipare la data dandone pubblico avviso.

## **Art. 12 - Concessione del posteggio**

1. Fatte salve sopravvenute diverse disposizioni statali e/o regionali il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, può provvedere ad accertare la vacanza di posteggi nell'ambito delle aree destinate a mercato settimanale e, fatta salva l'eventuale applicazione di quando disposto dall'art. 36, comma 5, della L.R. n°1/2007, predisporrà - entro novantagiorni dall'accertata vacanza - apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:
  - il fac-simile di domanda di partecipazione al bando;
  - l'elenco dei posteggi disponibili;
  - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio;
  - il settore merceologico e la relativa specializzazione di ciascun posteggio;
  - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni;
  - i termini di presentazione dell'istanza, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURL al 45° giorno successivo a detta data.
2. L'Amministrazione provvede, se ritenuto necessario, prima dell'avvio della procedura di emissione del bando, alla verifica delle necessità merceologiche e/o specialistiche al fine di assicurare la completezza dell'offerta.
3. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.
4. La graduatoria del bando sarà predisposta in base ai criteri previsti dall'art. 30 della L.R. n°1/2007.
5. Ciascun concorrente - in ordine di graduatoria - sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.
6. Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.

Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti.
7. Allo stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
8. Ai vincitori del bando dovrà essere rilasciata, contestualmente alla concessione, anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione.
9. L'operatore può essere titolare fino ad un massimo di due posteggi nella stessa area mercatale. In caso di posteggi attigui non è ammessa l'unificazione.
10. L'operatore è tenuto a porre in vendita i prodotti del settore merceologico **se** previsti nel bando dando priorità alla eventuale specializzazione se indicata nel bando stesso.
11. Le presenze che hanno permesso l'ottenimento di un posteggio sono annullate d'ufficio.

## **Art. 13 - Concessione agli agricoltori**



1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli agricoltori, l'Amministrazione Comunale provvederà ad occuparlo predisponendo la medesima procedura indicata all'art. 12.
2. Requisito indispensabile per la partecipazione al bando è la qualifica di imprenditore agricolo risultante da certificazione, rilasciata dalla competente C.C.I.A.A.
3. Nella domanda di partecipazione al bando l'interessato dichiara il comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, la loro superficie ed i prodotti coltivati.
4. Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.
5. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
  - alle aziende agricole localizzate nell'ambito della provincia della Spezia;
  - ai soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Unificato Contributi Agricoli (SCAU) ;
  - alle domande spedite in data anteriore. A parità di data di spedizione, si terrà conto della data e numero di assunzione al protocollo generale dell'Ente.

#### **Art. 14 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per provati motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri a seconda delle esigenze dell'area: nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati o nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti; il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

#### **Art. 15 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per la spunta.
- 1.bis L'orario della spunta è previsto per le 8:30.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per la spunta ovvero occupi il posteggio con attrezzature non idonee alla vendita è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno quattro ore. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Per presenze in un mercato dell'operatore spuntista si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Il personale della Polizia Locale provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle

presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Servizio Polizia Municipale. Le presenze al mercato sono trasmesse, giornalmente, all'Ufficio Commercio.

#### **Art. 16 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per la spunta, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal personale della Polizia Locale presente sul posto per la solagionata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate nel mercato. **L'operatore segnala al personale di Polizia Locale la propria presenza ed attende, in area fuori mercato, che il personale assegni il posto.** A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta nel registro delle imprese (R.D. 20/9/1934 n°2011), per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. **L'assegnazione del posto, per il solo giorno di mercato interessato, comporta l'obbligo per l'operatore di rispettare l'area disponibile diversamente di provvederà ad assegnare il posto al 2° in graduatoria.**
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, dal Comune ai sensi della Legge Regionale 1/2007, in via prioritaria ai soggetti aventi gli stessi requisiti.
4. L'assegnazione temporanea è esclusa, per i posteggi dotati di strutture fissate al suolo o su cui esistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.
6. Non è consentito agli operatori scambiarsi i posteggi assegnati senza la preventiva autorizzazione del Comune.

#### **Art. 17 – Revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione e della concessione/autorizzazione.**

1. L'autorizzazione è revocata:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 12 giornate di mercato settimanale;
  - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 2/1/2007, n°1, nonché, per il settore merceologico alimentare, i requisiti professionali previsti dall'art. 13 della L.R. 2/1/2007, n°1. ;

Deroghe al comma 1 – lettera a) - del predetto articolo possono essere concesse dal Funzionario Responsabile al ricorrere delle seguenti condizioni debitamente documentate dal richiedente:

- gravidanza;
- servizio militare;
- grave malattia del titolare, in assenza personale che possa assicurare il regolare svolgimento dell'attività.

1-bis. In considerazione delle particolari difficoltà in capo agli operatori del commercio su aree

pubbliche nello svolgimento dei mercati, dovute alla diffusione dei contagi da Covid-19 e alle limitazioni imposte dalle Autorità per il contrasto alla diffusione del virus, si considerano giustificate, e quindi non conteggiabili ai fini della decadenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente e all'art.147, comma 2, della L.R. Liguria 01/2007, le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere dagli esercenti attività di commercio su aree pubbliche con decorrenza retroattiva dal 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dichiarata con procedimento governativo;

2. La licenza o autorizzazione decade al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 precedenti, la comunica all'interessato che, entro 30 giorni, può presentare le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine il Responsabile del Servizio Commercio provvede all'adozione del provvedimento.
4. L'autorizzazione è sospesa in caso di violazioni alle norme sanzionate dal D. Lgs. 114/98 commesse con modalità di particolare gravità, ovvero in caso di recidivainerentevolazioni alle norme suddette o alle disposizioni del presente regolamento. In tale fattispecie si applicano le procedure di cui al precedente comma 3. Viene sempre disposta la diffida per tutte quelle violazioni che non comportino la sospensione o revoca dell'autorizzazione.
5. Tutte le giustificazioni devono pervenire tempestivamente al Comune. E' facoltà del Comune effettuare i dovuti controlli.

## **Capo 2° - Individuazione dei mercati**

### **Art. 18 - Mercati: localizzazione, caratteristiche**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

- a) frequenza del mercato: settimanale;
- b) superficie totale area mercato (posteggi): mq. 625,50
- c) giornata di svolgimento del mercato: Giovedì;
- d) ubicazione del mercato: Piazza Garibaldi compresi i sottoponti ferroviari con esclusione di quelli adibiti alla viabilità ordinaria;

totale posteggi: n°22, di cui:

- n°20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non (posteggi n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20);
- n°1 riservato esclusivamente ai produttori agricoli (posteggio n° 21);
- n°1 riservato a titolare di licenza di commercio su aree pubbliche riconosciuto invalido ai sensi della vigente normativa (posteggio n°22).

2. Le modalità di accesso e di uscita dalle aree mercatali sono stabilite con ordinanza della Polizia Municipale.

### **Art. 19 – Mercati straordinari e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.**

1. I mercati straordinari e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, in quanto

tali, sono programmati, di volta in volta dalla Giunta Comunale e si svolgeranno senza la riassegnazione dei posteggi.

L'istituzione, lo modalità di svolgimento, l'ubicazione, i giorni, le caratteristiche tipologiche dei posteggi, dei mercati straordinari e manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il suddetto atto stabilisce:

- giorno/i di svolgimento del mercato;
- ubicazione del mercato;
- l'esatta individuazione dei posteggi, delle relative dimensioni e numerazione.

Nei mercati straordinari tutti i posteggi saranno destinati all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei seguenti prodotti del settore NON alimentare: antiquariato, opere dell'ingegno umano, pitture, modernariato, cose di interesse collezionistico, artigianato, libri e pubblicazioni.

Ai fini della valorizzazione, commercializzazione ed incentivazione della produzione tipiche, comprese quelle della pesca, sono altresì ammessi mercati straordinari (detti anche "a chilometro zero") destinati alla commercializzazione dei prodotti alimentari, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

2. Le aree al termine della vendita dovranno essere lasciate pulite e sgombre da mezzi.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene, a seguito di presentazione di apposita istanza, a cura dell'Organizzatore e/o del Servizio di Polizia Locale fino ad esaurimento dei posti disponibili. La Giunta comunale può determinare anche criteri per l'assegnazione dei posteggi.
4. Non dà luogo a modifica del presente regolamento il trasferimento temporaneo di parte o dell'intero mercato dovuto a cause di forza maggiore, ovvero per motivi di pubblico interesse finalizzati alla valorizzazione turistica di determinate aree del territorio cittadino.
5. Tenuto conto della straordinarietà dell'evento l'avvenuta assegnazione del posteggio in un determinato periodo non dà diritto alla riassegnazione o precedenza nei mercati successivi.

## **Art. 20 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare**

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene regolamentata con apposita ordinanza della Polizia Municipale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.

## **Titolo III - Posteggi fuori mercato Art. 21**

### **Posteggi fuori mercato**

1. Sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato:

N° POSTEGGIO	LOCALITA'	SUPERFICIE MAX (mq.)	SETTORE MERCEOLOGICO	PERIODO
1/a	Via Fegina	8	PESCATORI/AGRICOLTORI A CHILOMETRO ZERO	Lunedì/mercoledì/venerdì /domenica mattina
1/b	Via Fegina	8	PESCATORI/AGRICOLTORI A CHILOMETRO ZERO	Martedì/giovedì/sabato /domenica pomeriggio

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui all'articolo 30 della Legge Regionale n°1/2007 con le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.
3. Le modalità di stazionamento dai posteggi fuori mercato sono stabilite con ordinanza della Polizia Municipale. Al termine della vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombre da mezzi.
4. Ai posteggi di cui al presente articolo non si applicano le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati previste dall'art. 16 del presente Regolamento.
5. Per il funzionamento e la regolamentazione dei posteggi fuori mercato si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempre che non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.
6. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, diverse da quelle individuate nel presente regolamento, possono essere rilasciate, per brevi periodi, esclusivamente in coincidenza di iniziative tese alla promozione del territorio, dei prodotti locali e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso nonché nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune. Il numero dei posteggi e le modalità di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta Comunale;
7. In sede di prima applicazione del presente articolo il Comune di Monterosso al Mare, esclusivamente per la stagione estiva 2022, per il periodo dal 01/06 al 30/09, nelle more della attuazione della procedura di assegnazione tramite bando, rilascia autorizzazione/concessione temporanea per i posteggi di cui al comma 1, con priorità ad imprenditori agricoli o pescatori, singoli e associati, che ne abbiano fatto richiesta, e che abbiano sede legale e località di produzione nel territorio del Comune. Nel caso di più richieste si applicano i seguenti criteri di priorità: a) commercio di prodotti del luogo; b) maggiore anzianità di presenza sul territorio desumibile dagli atti del Comune.

#### **Titolo IV - Commercio itinerante**

##### **Art. 22 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Gli operatori che intendono esercitare il commercio itinerante devono effettuare l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro del territorio comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 23 e successivi. Detti operatori possono sostare nello stesso posto per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore a ore due. Al termine delle due ore possono continuare l'attività di vendita purché in luogo distante almeno ml.200 dal precedente. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico con merci e attrezzature.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che non crei intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; qualora sia svolto su marciapiedi dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno mt. 1,5 per il transito dei disabili.
3. Per quanto riguarda le procedure di sospensione e revoca delle autorizzazioni valgono le norme previste al precedente art. 17 del presente regolamento.
4. La qualità di operatore itinerante è comprovata soltanto previa presentazione di autorizzazione originale o documentazione equipollente all'atto del controllo.
5. La qualità di produttore agricolo è comprovata mediante esibizione di certificazione

rilasciata dal competente C.C.I.A.A.

6. Per il commercio itinerante si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

## **Art. 23 - Zone vietate**

### **Spiagge e zone demaniali**

L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato

1. nei giorni di MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDÌ - VENERDÌ – SABATO – DOMENICA nelle Vie e/o orari sottoindicate:
  - Via Fegina;
  - Via Molinelli;
  - Via IV Novembre
  - zone demaniali marittime
  - centro urbano nella zona compresa tra l'inizio della Via Roma intersezione SP370dir.B(rotatoria denominata Loreto), all'inizio della Via Fegina, intersezione con Salita Padre Felice Moggia(ad esclusione del mercatosestimanale del giovedì), come da planimetria, allegato C);
2. nel giorno di LUNEDI dalle 00,00 alle ore 14,00:
  - Via Molinelli
  - Via IV Novembre
  - Via Fegina dalla confluenza di Via Molinelli sino al Gigante
  - zone demaniali marittime
3. nel giorno di LUNEDI' dalle 14,00 alle ore 24,00:
  - centro urbano nella zona compresa tra l'inizio della Via Roma intersezione SP370dir.B(rotatoria denominata Loreto), all'inizio della Via Fegina, intersezione con la Salita Padre Felice Moggia;
  - Via Fegina dalla confluenza con Via Molinelli fino alla Piazza Garibaldi
  - zone demaniali marittime
  -

## **Art. 24 – Zone consentite**

E' consentito il commercio su aree pubbliche, come definite nel presente regolamento, in forma itinerante nelle seguenti Vie e/o zone e nel giorno sottoriportato:

1. di LUNEDI' dalle ore 7,00 alle ore 14,00:
  - centro urbano-nella zona compresa tra l'inizio della Via Roma intersezione SP370dir.B(rotatoria denominata Loreto), all'inizio della Via Fegina, intersezione con la Salita Padre Felice Moggia);
  - Via Fegina (dalla intersezione con la Salita Padre Felice Moggia alla confluenza di Via Molinelli);
2. di LUNEDI' dalle ore 14,00 alle ore 22,00:

- Via Fegina (dalla confluenza di Via Molinelli fino al Gigante), Via Molinelli, Via IV Novembre;
- 3. di GIOVEDÌ dalle ore 7 alle ore 14 per operatori mercato settimanale:
- Piazza Garibaldi e aree limitrofe, come da planimetria allegata.

### **Art. 25 - Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Locale e l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

### **Art. 26 - Determinazione degli orari**

Abrogato

## **Titolo V - Sanzioni**

### **Art. 27 - Responsabilità per danni**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze di merci o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

### **Art. 28 - Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento, ferme restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 31.03.1998 n° 114 e dalla L.R. 02.01.2007, n°1, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

## **Titolo VI - Norme transitorie e finali**

### **Art. 29 - Abrogazione precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia nonché gli atti esecutivi delle deliberazioni in essere.

### **Art. 30 - Prima applicazione del nuovo regolamento.**

1. Il Servizio Commercio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, sentito il Servizio di Polizia Locale, provvede in via preliminare:
  - alla verifica delle specializzazioni presenti sul mercato con indicazione di quelle necessarie per assicurare all'utenza un'offerta completa in relazione alle attività presenti sul territorio, alle necessità dell'utente, alle lavorazioni ed usi locali;
  - alla riassegnazione, ove necessario, sulla base delle nuove planimetrie, dei posteggi in concessione;
  - al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi con indicazione del posteggio assegnato;
  - alla regolarizzazione dei posti individuati fuori mercato con rilascio del relativo titolo autorizzativo;

- alla individuazione dei posteggi liberi da mettere a concorso.
2. Per i posteggi resi liberi si provvederà ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

**Art. 31 - Modalità operative per soppressione posteggi.**

La Giunta Comunale determinerà le modalità operative per l'utilizzazione degli spazi liberi al fine di migliorare la viabilità pedonale e riorganizzare, anche con la traslazione a scalare dei posteggi, l'area di mercato. Saranno ammesse eventuali modifiche del dimensionamento e ubicazione dei posteggi, nei limiti dello spazio disponibile non destinato ad altro uso.





NUMERO	LUNGHEZZA E PROFONDITA' m	SUPERFICIE mq
1	8,40 x 5,00	42,00
2	6,00 x 5,00	30,00
3	7,00 x 5,00	35,00
4	6,00 x 5,00	30,00
5	6,00 x 5,00	30,00
6	6,00 x 4,00	24,00
7	6,00 x 4,00	24,00
8	6,70 x 3,00	20,10
9	9,00 x 2,50	22,50
10	2,50 x 9,50	23,75
11	10,70 x 2,50	26,75
12	10,70 x 2,50	26,75
13	10,70 x 2,50	26,75
14	10,70 x 2,50	26,75
15	7,00 x 2,50	17,50
16	10,70 x 3,95	42,20
17	7,65 x 3,50	26,77
18	7,65 x 3,50	26,77
19	10,70 x 3,00	32,10
20	10,70 x 2,50	26,75
21	8,00 x 3,00	24,00
22	8,00 x 3,00	24,00

AREA PER  
ATTREZZATURE  
IGIENE URBANA

AREA PER  
MEZZI SOCCORSO  
PUBBLICA ASSISTENZA

Posteggio fuori mercato

Stralcio estratto di mappa - fig.11 - loc. Fegina



nr.	lunghezza e profondità'	mq
1	1,50m X 2,60m	3,90



# PLANIMETRIA ALLEGATO "C"

